



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA

**DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DA TERRA NEL PORTO DI TRIESTE
E NEI PORTI E APPRODI MINORI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRIESTE**

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Trieste:

- VISTO:** il D.P.R. 1639/1968 denominato “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “*Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*”;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 1967/2006, denominato “*Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo*”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 denominato “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca*”;
- VISTI:** altresì gli articoli 79 e 81 del Codice della navigazione;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 116 del 07 dicembre 2010 di questa Capitaneria di Porto che regola l’attività di pesca sportiva/ricreativa da terra in porto;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 43 del 28 ottobre 2014 di questa Capitaneria di Porto, relativa alla disciplina della navigazione marittima nella rada e nel porto di Trieste;
- VISTO:** il Decreto n. 107/2019 di questa Capitaneria di Porto che individua i confini a terra e a mare di *port security* del porto di Trieste;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 50 del 28 settembre 2020 di questa Capitaneria di Porto, con cui viene approvato il Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive e ricreative nel Circondario marittimo di Trieste;
- VISTO:** l’articolo 5 dell’Ordinanza di sicurezza balneare di questa Capitaneria di porto n. 35/2018;
- VISTO:** il parere pervenuto con nota prot. n. 0008233 in data 18.12.2020 della Polizia di Frontiera Marittima richiesto con foglio n. 0030152 in data 10.12.2020 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 01/2021 di questa Capitaneria di Porto, che regola l’attività di pesca sportiva/ricreativa da terra in porto;
- VISTO:** il parere pervenuto con nota prot. n. 0000866 in data 05.02.2021 della Polizia di Frontiera Marittima richiesto con foglio n. 2987 in data 04.02.2021 di questa Capitaneria di Porto;
- CONSIDERATO:** gli esiti delle riunioni tenute in data 28.01.2021 e in data 11.02.2021 con rappresentanti di FIPSAS, Comune di Trieste ed Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

RITENUTO: opportuno revisionare la predetta Ordinanza n. 1/2021 al fine di meglio contemperare il regolare svolgimento delle attività portuali con l'esercizio dell'attività di pesca a scopo sportivo/ricreativo nonché compendiare in un unico documento il testo consolidato al fine di favorire l'intelligibilità del provvedimento nel suo insieme;

O R D I N A

Articolo 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. La presente Ordinanza regola e disciplina l'attività di pesca sportiva e ricreativa esercitata nelle acque marittime ricomprese all'interno del porto di Trieste, così come definito e delimitato con Decreto n.107/2019 in premessa citato, e dei porticcioli e approdi minori del Circondario marittimo di Trieste.
2. Per pesca sportiva e ricreativa da terra si intende l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo/agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato.
3. La pesca sportiva e ricreativa è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste, ai sensi del successivo articolo 6.

Articolo 2

(Zone riservate alla pesca sportiva e ricreativa esercitata da terra nel porto di Trieste)

1. Nel porto di Trieste, il cui stralcio planimetrico è riportato in **Allegato 1**, la pesca sportiva/ricreativa da terra è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente nelle zone evidenziate in colore verde negli elaborati grafici annessi alla presente Ordinanza (**Allegati 2/A – 2/B – 2/C – 2/D**), di seguito specificate:
 - a) nel Porto Doganale di Trieste, lungo i tratti di banchina compresi tra il Canale Ponterosso e la testata del Molo Pescheria, con esclusione del Molo Audace e Molo Bersaglieri. (**Allegato 2/A**);
 - b) nel litorale del Comune di Muggia, sul Lungomare "Venezia" (**Allegato 2/B**);
 - c) nel litorale del Comune di Muggia, lungo il tratto di costa compreso tra il pontile a "T" e Punta Ronco (**Allegato 2/C**);
 - d) nel porticciolo di Muggia (Mandraccio), lungo il lato esterno dell'ultimo tratto del molo (fanale rosso) (**Allegato 2/D**).
2. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa da terra nei tratti di litorale balneabili ricompresi nelle zone di cui al precedente punto 1 è consentito nel rispetto degli orari indicati nell'apposita Ordinanza di sicurezza balneare di questa Capitaneria di porto.

Articolo 3

(Zone riservate alla pesca sportiva e ricreativa esercitata da terra nei porticcioli e approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste)

1. Nelle acque marittime ricomprese all'interno dei porti/approdi minori del Circondario marittimo di Trieste, situati al di fuori del porto di Trieste (Porticciolo di San Bartolomeo – Porticciolo di Barcola – Porticciolo Cedas – Porto di Grignano –

Porticciolo di S. Croce – Porticciolo di Canovella degli Zoppoli - Porticciolo dei Filtri di Aurisina – Porto Piccolo - Porto di Sistiana – Porto di Duino - Porto del Villaggio del Pescatore) la pesca sportiva/ricreativa da terra è vietata.

Articolo 4 **(Attrezzi consentiti)**

1. L'esercizio della pesca sportiva/ricreativa da terra è consentito esclusivamente con i seguenti attrezzi da pesca:
 - a) canna da pesca a non più di tre ami, nel numero massimo di due canne da pesca utilizzabili contemporaneamente per singolo pescatore, per le zone di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e d);
 - b) canna da pesca a non più di tre ami, nel numero massimo di cinque canne da pesca utilizzabili contemporaneamente per singolo pescatore, per le zone di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b) e c);
 - c) lenza a mano.

Articolo 5 **(Modalità di effettuazione della pesca sportiva/ricreativa da terra autorizzata)**

1. L'esercizio della pesca sportiva/ricreativa da terra, autorizzato nelle zone di cui al precedente articolo 2, è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) mantenersi a debita distanza da navi, imbarcazioni e natanti presenti all'ormeggio;
 - b) non intralciare l'arrivo e la partenza delle navi, imbarcazioni e natanti, lasciando sgombero il corrispondente tratto di banchina;
 - c) assenza di temporanee interdizioni;
 - d) non arrecare nocumento a persone e/o cose.

Articolo 6 **(Autorizzazione)**

1. L'effettuazione della pesca sportiva/ricreativa da terra, nelle zone di cui al precedente art. 2, è subordinata al possesso di autorizzazione (**Allegato 3**), di durata triennale, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste.
2. Qualora nelle zone suddette vi siano aree assentite in concessione, è necessario l'assenso del concessionario.

Articolo 7 **(Divieti)**

1. È vietato l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa da bordo di unità da diporto, ancorché ferme all'ormeggio, nelle acque marittime ricomprese all'interno del porto di Trieste e dei porti/approdi minori del Circondario marittimo.
2. È altresì vietata la pesca sportiva/ricreativa subacquea nelle acque marittime ricomprese all'interno del porto di Trieste e dei porti/approdi minori del Circondario marittimo.

Articolo 8
(Manifestazioni e gare di pesca sportiva/ricreativa)

1. Le manifestazioni e gare di pesca sportiva ricreativa nelle acque marittime ricomprese all'interno del porto di Trieste sono disciplinate da apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di Trieste.

Articolo 9
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a), e articolo 12 del D.Lgs 04/2012:
 - a) l'attività di pesca sportiva/ricreativa esercitata a bordo di unità da diporto in violazione dell'articolo 7, comma 1;
 - b) l'attività di pesca sportiva/ricreativa subacquea in violazione dell'articolo 7, comma 2;
 - c) l'attività di pesca sportiva/ricreativa esercitata da terra, al di fuori delle zone individuate nell'articolo 2;
 - d) l'attività di pesca sportiva/ricreativa esercitata in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la pesca sportiva/ricreativa esercitata in una delle zone individuate nell'articolo 2, in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 6, è punita ai sensi dell'art. 1168 del Codice della navigazione.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. L'Ordinanza n. 01/2021, in premessa citata, è abrogata a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che entra in vigore alle ore 00.01 del 15 febbraio 2021.
2. La validità delle autorizzazioni rilasciate nell'anno 2020, ai sensi dell'Ordinanza n. 116/2010 di questa Capitaneria di porto, è automaticamente prorogata sino alla data del 28 febbraio 2021.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio pesca e pubblicazione sul sito istituzionale www.trieste.guardiacostiera.it, nella sezione "Ordinanze".
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6, in caso di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Trieste, _____

IL COMANDANTE

Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione (art. 1 del D.P.R. 1199/1971). È altresì ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro il termine di sessanta (60) giorni (art. 29 e art. 41 del D.Lgs 104/2010) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO VITALE

In Data/On Date:
venerdì 12 febbraio 2021 12:38:43

ALLEGATO 1

PORTO DI TRIESTE



Alla: CAPITANERIA DI PORTO
Ufficio Pesca
Piazza Duca degli Abruzzi n. 4
34132 – TRIESTE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PESCA SPORTIVA IN PORTO (Ordinanza n. _____ della Capitaneria di Porto di Trieste)		
Cognome	Nome	
Comune di nascita	Data di nascita	
Comune di residenza	Prov.	
Via o piazza	N. civico	Tel.
Codice Fiscale	email	
<u>CHIEDE</u> Il rilascio dell'autorizzazione per la pesca sportiva in ambito portuale ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. _____ della Capitaneria di Porto di Trieste, per l'anno _____ <u>DICHIARA</u> 1) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. _____ della Capitaneria di Porto di Trieste relativa alla disciplina della pesca sportiva/ricreativa da terra in porto; 2) di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni di persone e/o cose in dipendenza dall'utilizzo dell'autorizzazione; 3) di essere a conoscenza che al rilascio dell'autorizzazione deve essere assolta l'imposta di bollo da euro 16,00; 4) di essere pescatore sportivo con comunicazione al Mi.P.A.A.F. nr _____ in data _____; <u>ALLEGA</u> ☐ 1 – Fotocopia di un documento di riconoscimento; ☐ 2 – n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00. NOTA: IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART.76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000. Trieste, lì _____ IL RICHIEDENTE _____		

PER RICEVUTA

TRIESTE. _____

CONTINUA SUL RETRO →

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445

1. Chiunque rilascia dichiarazioni, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nel comma 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30/06/2003

Ai sensi dell'articolo 13, del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati personali forniti dalla S.V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all'eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale anche se non registrati in una banca dati.

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Quelli trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

In relazione al trattamento di dati personali, si comunica altresì che **la S.V. ha diritto** ad accedere alle tutele di cui all'art. 7 del citato D. Lgs 196/03..

.... sottoscritt.. nato a il e residente a in n. C.F.

in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall'art. 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la durata precisate nell'informativa.

....., lì

FIRMA

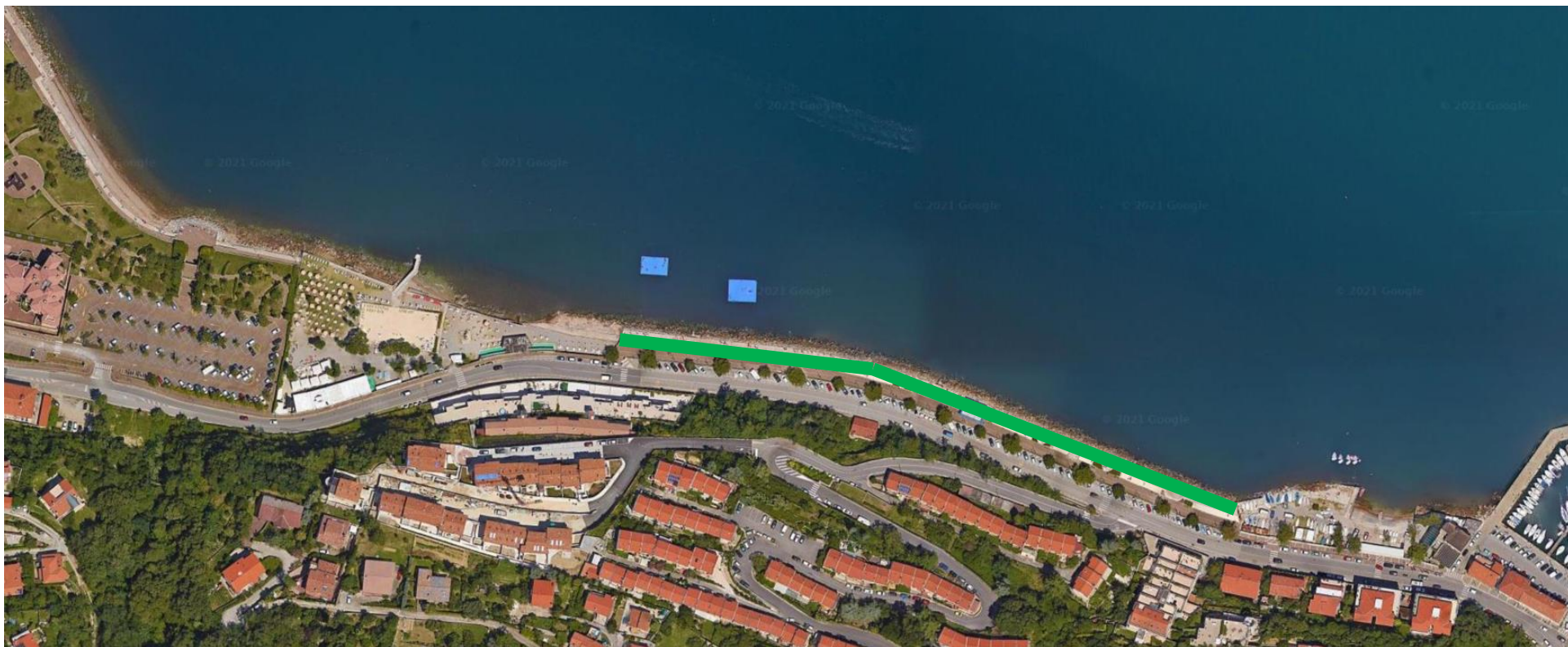
ALLEGATO 2/A

Porto Doganale - Trieste

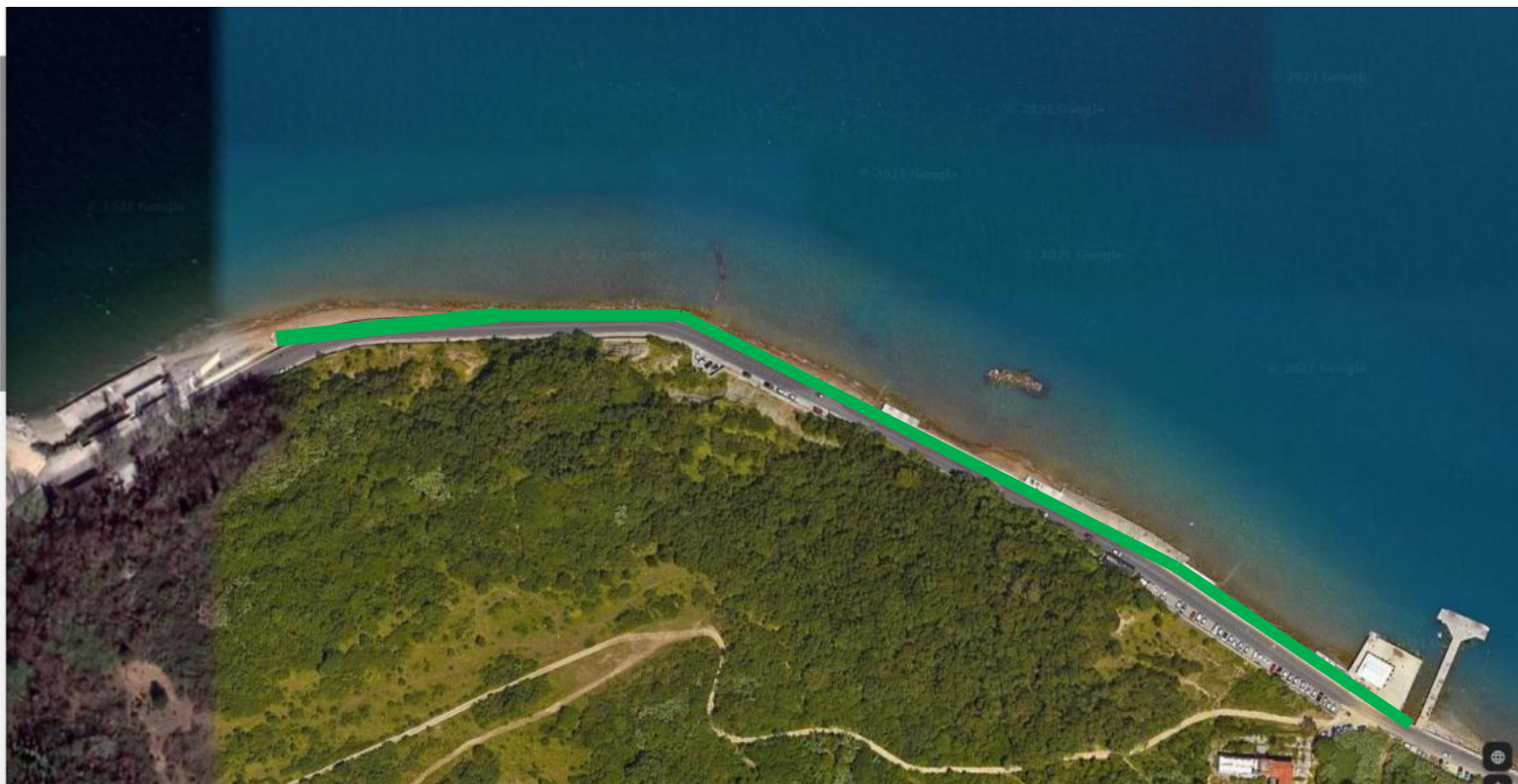


ALLEGATO 2/B

Lungomare Venezia - Muggia



ALLEGATO 2/C
Dal pontile a “T” a punta Ronco
Muggia



ALLEGATO 2/D
porticciolo di Muggia

